



DETERMINA N. 12/NOB DEL 5 AGOSTO 2020

Oggetto: Approvazione dell'accordo con l'Università politecnica delle Marche, Dipartimento di Management, concernente un progetto in materia di diritto minorile e di famiglia

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente determina;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di adottare la medesima determina;

VISTE la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) e la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere di legittimità e di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia, nonché l'attestazione della copertura finanziaria previsti dall'articolo 3 della stessa legge regionale n. 30/2016;

DETERMINA

- di approvare l'accordo con l'Università politecnica delle Marche, Dipartimento di Management, concernente un progetto in materia di diritto minorile e di famiglia, secondo quanto indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determina;

- di quantificare in € 5.000,00 la spesa a favore della medesima Università;

- di prenotare tale importo sul capitolo 101150/05 (Convenzioni con Università per la realizzazione dei progetti del Garante), codice SIOPE 1011040102008, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Andrea Nobili



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ha stabilito che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge.

L'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) ha disciplinato il medesimo organismo, al quale ha affidato i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti, nonché del Garante delle vittime di reato. L'articolo 10 della stessa legge regionale n. 23/2008 ha previsto, in particolare, che l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione, nel territorio regionale, dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti. L'articolo 10, comma 2, ha affidato, poi, al Garante, tra l'altro, il compito di promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzate al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola.

Il 3 e il 29 giugno 2020 si sono svolte riunioni tra il Garante ed i rappresentanti dell'Università politecnica delle Marche, Dipartimento di Management, in merito all'attivazione di un corso in materia di diritto minorile e di famiglia, anche con riferimento agli aspetti lavoristici, previdenziali e di sicurezza sociale. Tale corso, finalizzato ad elevare il livello di conoscenza al riguardo, è stato ritenuto di interesse comune.

La spesa complessiva a carico del Garante è stata quantificata in €. 5.000,00.

A tale spesa si può fare fronte con le risorse iscritte a carico del capitolo 101150/05 (Convenzioni con Università per la realizzazione dei progetti del Garante), codice SIOPE 1011040102008, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Il responsabile del procedimento
(Elisa Moroni)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente determina con riferimento alla disponibilità iscritta sul capitolo 101150/05 (Convenzioni con Università per la realizzazione dei progetti del Garante), codice SIOPE 1011040102008, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale

REGISTRATA PRENOTAZIONE DI SPESA
N. <u>57/2020</u> DIC. <u>5.000,00</u>
A CARICO DEL CAPITOLO N. <u>10.1150</u> <u>15</u>
IN DATA <u>5/7/20</u>
FIRMA <u>[firma]</u>

Il responsabile della Posizione Organizzativa
Risorse finanziarie
(Maria Cristina Bonci)



PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI
REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica della presente determina.

Il dirigente
(Elisa Moroni)

La presente determina si compone di 6 pagine, di cui 3 pagine di allegati.

Il dirigente
(Elisa Moroni)

ACCORDO TRA IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E L'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE, DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT, CONCERNENTE UN PROGETTO IN MATERIA DI DIRITTO MINORILE E DI FAMIGLIA

TRA

il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato "Garante", Codice fiscale 80006310421, con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23, nella persona dell'avv. Andrea Nobili;

E

l'Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Management, di seguito indicato come "Dipartimento", Codice fiscale 00382520427, nella persona del Direttore pro-tempore, Prof.ssa Maria Serena Chiucchi, nata a Jesi (AN) il 14 ottobre 1971, domiciliata per la carica ad Ancona, in Piazzale Martelli n. 8, autorizzata alla stipula del presente accordo con delibera n. 128/2020 del Consiglio di Dipartimento del 21 luglio 2020;

PREMESSO CHE

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ha stabilito che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) ha disciplinato il medesimo organismo, al quale ha affidato i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. L'articolo 10 della stessa legge regionale n. 23/2008 ha previsto che l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione, nel territorio regionale, dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti. L'articolo 10, comma 2, ha affidato al Garante, in particolare, il compito di promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzate al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola;
- il Garante ed il Dipartimento, al fine di elevare il livello di conoscenza in materia di diritto minorile e di famiglia, anche con riferimento agli aspetti lavoristici, previdenziali e di sicurezza sociale, ritengono opportuno avviare una collaborazione per la realizzazione di uno specifico progetto "Sugli aspetti riguardanti il diritto minorile e di famiglia",

SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Art. 1
(FINALITÀ E OGGETTO)

1. Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione di un Progetto in materia di diritto minorile e di famiglia, anche con riferimento agli aspetti lavoristici, previdenziali e di sicurezza sociale.
2. Il Progetto riguarda, in particolare, l'attivazione di un corso, della durata di 40 ore, concernente:
 - a) l'impresa familiare e il lavoro nella e per la famiglia;
 - b) i congedi parentali;
 - c) la previdenza ed il diritto di famiglia;
 - d) l'assistenza sociale;
 - e) il lavoro minorile;
 - f) il divieto di discriminazione;
 - g) i diritti internazionali e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;
 - h) lo smart working;
 - i) la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
 - l) il sostegno ai detenuti e il sostegno alla e dalla famiglia.

Articolo 2
(IMPEGNI DELLE PARTI)

1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire le seguenti azioni.
2. Il Garante si impegna:
 - a) a partecipare al gruppo di lavoro relativo al Progetto;
 - b) a trasferire all'Università, per la realizzazione del Progetto, l'importo di € 5.000,00.
3. Il Dipartimento si impegna:
 - a) ad assumere il ruolo di responsabile del Progetto;
 - b) a mettere a disposizione le proprie strutture e attrezzature, ai fini della realizzazione del Progetto;
 - c) a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto e a trasmettere al Garante ogni dato o informazione richiesti in merito all'attuazione del Progetto;
 - d) ad inviare allo stesso Garante, alla conclusione del Progetto, una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.

Art. 3
(REFERENTI DEL PROGETTO)

1. Sono referenti del progetto:
 - a) per il Dipartimento, il Prof. Antonio Di Stasi, che si avvarrà di collaboratori interni;
 - b) per il Garante, l'avv. Andrea Nobili.

Art. 4
(DURATA)

1. La durata del presente accordo è fissata in 6 mesi, fino al 31 marzo 2021, con decorrenza dalla sottoscrizione.

Art. 5
(PROPRIETA' DEI RISULTATI)

1. I risultati del progetto sono di proprietà congiunta dell'Università e del Garante. Il loro utilizzo deve essere effettuato con precisa menzione della partecipazione di entrambe.

Art. 6
(LIQUIDAZIONE DELLE SPESE)

1. L'importo previsto all'articolo 2, comma 2, è liquidato tramite bonifico bancario intestato al Dipartimento di Management dell'Università Politecnica delle Marche:
 - a) per il 50% entro un mese dall'avvio del corso;
 - b) per il 50% entro un mese dalla conclusione dello stesso.

Art. 7
(RISERVATEZZA)

1. Le parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venute a conoscenza durante la permanenza nelle strutture dell'altro ente, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dal relativo referente.

Art. 8
(RESPONSABILITÀ)

1. Ognuna delle parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dal presente accordo.

Art. 9
(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti di dati personali derivanti dall'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei fini istituzionali, si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e con modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati degli interessati.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascuna di esse (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentanti o loro delegati e collaboratori e dei partecipanti alle attività di esecuzione del presente accordo) verranno trattati in ragione del rapporto corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti derivanti dall'accordo.
3. Le informative complete ai sensi degli articoli 13 e 14 del DGPR sono disponibili e potranno essere consultate: quanto all'Università, sul sito www.univpm.it/privacy; quanto al Garante, sul sito www.consiglio.marche.it.
4. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione e accettazione delle suddette informative.
5. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo è previsto il trattamento di dati personali, le Parti regoleranno i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso con atto successivo al presente Accordo, che andrà comunque formalizzato prima del trattamento.
6. Il Garante autorizza l'Università Politecnica delle Marche e il Dipartimento a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente accordo secondo quanto previsto dalle norme sulla trasparenza e in particolare dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Art. 10
(SICUREZZA)

1. In attuazione dell'articolo 10 del Decreto M.U.R.S.T. n. 363 del 5 agosto 2008, il Direttore della struttura, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), garantisce l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione e sicurezza ed igiene del lavoro negli ambienti in cui lavorano gli operatori incaricati dell'attuazione del presente accordo.
2. Ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 81/2008, quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte per le attività connesse al presente accordo, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.
3. Ciascuna parte prende conoscenza delle misure adottate presso l'altra parte in materia di prevenzione e sicurezza e si impegna a rispettare i vincoli e le misure.

Art. 11
(CONTROVERSIE)

1. Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo. Nei casi in cui ciò non sia possibile il foro competente è quello di Ancona.

Art. 12
(SPESE)

1. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e dell'articolo 4 della parte seconda della Tariffa allegata al medesimo decreto.
2. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale dall'Università Politecnica delle Marche come da autorizzazione n. 53209 rilasciata dall' Agenzia delle Entrate – DRE Marche.

Letto, approvato e sottoscritto.
Ancona

Il Garante regionale dei diritti della persona

Avv. Andrea Nobili

Università Politecnica delle Marche
Dipartimento di Management
Prof.ssa Maria Serena Chiucchi